

**INFORMAZIONE AMBIENTALE,
DIRITTO ALL'ACCESSO
E PRIVACY
NELLA RADIOPROTEZIONE**

Università degli studi di Bergamo – Facoltà di giurisprudenza



Informazione e conoscenza gli strumenti legali

Doveri delle P.A.:

Svolgimento dei compiti istituzionali

Trasparenza

Accessibilità dell'informazione

U.R.P.



Informazione e conoscenza gli strumenti legali

Diritti dei cittadini:

Tutela della salute e dell'ambiente

Accesso ai documenti amministrativi

Accesso all'informazione ambientale

Azionabilità dei diritti di accesso

Azionabilità della difesa della salute e dell'ambiente
anche contro la P.A. o nell'inerzia della P.A.



Doveri delle p.a.

Svolgimento dei compiti istituzionali

Principi di:

Adeguatezza Congruenza Indispensabilità
(109 e 111 230/95)

Giustificazione del rischio e Ottimizzazione
(3 e 4 187/00)

Protezione sanitaria della popolazione



Doveri delle p.a.

Protezione sanitaria della popolazione e dell'ambiente

Controllo dei rischi da sorgenti di radiazioni ionizzanti →
Divieti (art. 98 230/95)

Controllo contaminazione da radiazioni ionizzanti →
Prescrizioni (art. 97 230/95)

Controllo sorgenti orfane →
Attuazione Direttiva 2003/122



Doveri delle p.a.

Trasparenza

"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"

(art. 1 legge 241/90 modificata e integrata dalla Legge 15/2005)



Doveri delle p.a.

Accessibilità

Oggetto: documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata posizione.

Documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. (art. 22 della legge 241/90)



Doveri delle p.a.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l'accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Fonti:

D.lgs. 29/93, direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 e L. 150/00.

Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Direttiva 9 dicembre 2002 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sulla trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali.



Compiti URP

- garantire l'esercizio dei diritti d'informazione, d'accesso e di partecipazione di cui alla L. 241/90
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni;
- promuovere l'adozione di sistemi d'interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.



Diritti dei cittadini

Tutela della salute e dell'ambiente

Trattato costituzionale europeo

(Sezione 5 Ambiente, art. III-233)

La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- b) protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.



Diritti dei cittadini

Tutela della salute e dell'ambiente

Costituzione italiana

(artt. 9, 32, 117)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.



Diritti dei cittadini

Accesso ai documenti amministrativi

Diritto di accesso

È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi: *"al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi"* (art. 22 L. 241/90).



Modalità dell'accesso

Modalità di accesso (DPR 352/92):

- *accesso informale*
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente.
- *accesso formale*
Il cittadino può sempre (o dover) presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo che l'amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l'istanza autonomamente - inviandola tramite A/R oppure depositandola all'ufficio Protocollo dell'amministrazione.



Destinatari del diritto d'accesso

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:

- amministrazioni dello Stato;
- aziende autonome;
- enti pubblici;
- concessionari di servizi pubblici.

L'accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche' nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento.

Le P.A. possono differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determini un impedimento per il regolare svolgimento dell'azione amministrativa.



Accesso e Privacy

Esclusione diritto di accesso per i documenti relativi alla vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(art. 24 L. 241/90)



Accesso e Privacy

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

(art. 60 Codice della privacy)



Soggetti del diritto di accesso

- Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "*interesse giuridicamente rilevante*" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.
- Il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi". (art. 9 del DPR 352/92)
- La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.



Tempistica

- Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina.
- In mancanza il termine è di 90 giorni.



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

D. lgs. 195/05

Finalità della normativa:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

Informazione ambientale:

qualsiasi informazione disponibile in qualsiasi forma concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente;
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente, e le misure o le attività finalizzate alla loro protezione;



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche;
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore;



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

Autorita' pubblica:

amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

Informazione detenuta da un'autorita' pubblica:

l'informazione ambientale in possesso di una autorita' pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

Richiedente:

la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

Pubblico:

una o piu' persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

Obblighi:

L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse

Termini:

- quello eventualmente specificato dal richiedente,
- quanto prima possibile
- comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data se la richiesta è vasta e complessa



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

Limiti:

La P.A. può chiedere entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati richiesti

La P.A. può rendere l'informazione in formato diverso da quello richiesto se la stessa e' già disponibile al pubblico in altra forma e facilmente accessibile per il richiedente o se e' ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

Esclusione dell'accesso

- l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorità pubblica > indicazioni
- manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità
- termini eccessivamente generici
- materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento > indicazioni
- comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

Diniego per pregiudizio

Alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche *

Alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

Allo svolgimento di procedimenti giudiziari o ad indagini per l'accertamento di illeciti;

Alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, ed intellettuale; *

Alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico; *

Alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare *



I DIRITTI DEI CITTADINI

Accesso all'informazione ambientale

In ogni caso:

no limiti (*) per informazioni relative ad emissioni

accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso

(art. 5 d. lgs. 195/05)



DOVERI DELLA P.A.

INFORMAZIONE AMBIENTALE

- La P.A. mantiene e diffonde l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici (art. 3.7; art. 8)
- La P.A. istituisce e aggiorna annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli URP
- La P.A. informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto e sui casi di esclusione (art. 4)



DOVERI DELLA P.A.

INFORMAZIONE AMBIENTALE

Oggetto degli obblighi di diffusione a mezzo banche dati entro due anni

- a) testi normativi internazionali, comunitari, e nazionali o locali aventi per oggetto l'ambiente;
- b) politiche, piani e programmi relativi all'ambiente;
- c) relazioni sullo stato d'attuazione;
- d) relazioni sullo stato dell'ambiente;
- e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- f) autorizzazioni e pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla V.I.A. ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione;
- g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, o il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita. (art. 8)



DOVERI DELLA P.A. INFORMAZIONE AMBIENTALE

Informazione e Prevenzione

In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia (art. 8.5 D. lgs. 195/05 e L. 225/92)



DOVERI DELLA P.A.

INFORMAZIONE AMBIENTALE E RADIAZIONI

Formazione e informazione

Nell'organizzare le attività di informazione e la formazione nel campo della radioprotezione il detentore provvede affinché esse comprendano specifiche prescrizioni sulla gestione sicura delle sorgenti.

Le attività di informazione e la formazione pongono l'accento sulle necessarie esigenze di sicurezza e prevedere specifiche informazioni sulle possibili conseguenze della mancanza di controlli adeguati sulle sorgenti.

Le attività di informazione e la formazione sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori coinvolti siano adeguatamente preparati per gli eventi in questione.



DOVERI DELLA P.A.

INFORMAZIONE AMBIENTALE E RADIAZIONI

Informazione formazione sono rivolte ai lavoratori e riguardano:

- a) la possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti;
- b) consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei loro contenitori;
- c) informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;
- d) le misure da adottare in loco in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

(art. 8 Direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane)



AZIONABILITA' DEI DIRITTI DI ACCESSO

Nel caso di silenzio dopo 30 gg = rifiuto
o di rifiuto della richiesta:

- riesame avanti al Difensore civico per atti Comuni Province e Regioni (entro 30 gg)
- riesame avanti alla Commissione per l'accesso per atti di amministrazioni statali (entro 30 gg) previo eventuale parere (entro 10 gg) del Garante se l'accesso è negato per motivi di privacy



AZIONABILITA' DEI DIRITTI DI ACCESSO

Pronuncia sul riesame in 30 gg. → Comunicazione alla P.A.

↗ Eventuale conferma del diniego (entro 30 gg)

↘ Silenzio = Accesso

Esito negativo → Ricorso al T.A.R. (30 gg)



AZIONABILITA' DEI DIRITTI DI ACCESSO

per i casi di diniego:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (30 gg.)
- le parti possono stare in giudizio personalmente senza assistenza di un legale
- decisione entro 30 gg.
- la sentenza ordina l'esibizione del documento



DIRITTI DEI CITTADINI

AZIONABILITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

ART. 9 T.U.E.L.

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale.

Ciascun cittadino può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

(conferma da Tar Puglia, Lecce, 12 maggio 2006, n. 2573)



Accesso / riservatezza: casistica

- Colui che abita in prossimità di un insediamento produttivo è titolare dell'interesse qualificato ad ottenere informazioni sullo stato dell'aria circostante, sulle attività potenzialmente nocive, sulla situazione **ambientale** e sulle misure di contrasto all'inquinamento eventualmente adottate, in quanto, prevalendo l'interesse alla tutela delle proprie posizioni soggettive su quello del terzo alla **riservatezza**, quest'ultima appunto recede di fronte ad un **accesso** esercitato come necessario mezzo di difesa dell'interesse medesimo.

(Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 1998 n. 1529)



Accesso / riservatezza: casistica

- Qualora i contenuti di un documento non riguardino dati sensibili (dati idonei al disvelamento dell'origine razziale, convinzioni religiose o politiche, stato di salute o vita sessuale...) né appartengano a categorie sottratte all'**accesso** da una qualsiasi previsione normativa (legislativa o regolamentare), non vi è alcuna ragione di derogare al principio enunciato dall'art. 24 comma 7, l. 241 del 1990, che assegna prevalenza al diritto di **accesso** sull'interesse del terzo alla **riservatezza**, quando l'**accesso** medesimo sia necessario per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente, che senza di esso non potrebbe verificare la legittimità del provvedimento.

(T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 08 marzo 2006, n. 327)



Accesso / riservatezza: casistica

- Nel conflitto tra **accesso** e **riservatezza** dei terzi la normativa statale ha dato prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici. Non può, pertanto, considerarsi ostativa a tale conclusione la previsione regolamentare di cui all'allegato 3, d.m. n. 519 del 1995, atteso che, per i principi generali sulla gerarchia delle fonti, la l. n. 241 del 1990 ed il suo regolamento attuativo, che riconosce a chiunque abbia interesse il diritto di **accesso** al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti e consente, per garantire la cura e la difesa degli interessi giuridici, la visione degli atti necessari, prevale sulla norma di cui al citato regolamento.

(TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 febbraio 2006 n. 1437)



Accesso / riservatezza: casistica

- Sia l'art. 24 comma 2 lett. d), l. n. 241 del 1990 (come sostituito dall'art. 16, l. n. 15 del 2005) sia l'art. 8 comma 5 lett. d), d.P.R. n. 352 del 1992 hanno previsto la possibilità, per il Governo e per le singole amministrazioni, di emanare regolamenti che possono sottrarre all'**accesso** i documenti amministrativi quando i documenti stessi riguardano la **riservatezza** di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici. Di talché, quando l'**accesso** viene in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici, lo stesso deve prevalere rispetto all'esigenza di **riservatezza** dei terzi.

(T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 27 febbraio 2006 n. 1437)



Accesso / riservatezza: casistica

- Alla stregua della nuova disciplina contenuta nell'art. 24, l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16, l. n. 15 del 2005, l'individuazione dei casi in cui l'**accesso** può essere escluso per ragioni di **riservatezza** deve aver luogo con regolamento governativo, restando esclusa ogni potestà di intervento in materia alle amministrazioni locali; inoltre, l'**accesso** ai documenti riservati non va più limitato alla visione degli atti, ma include anche l'estrazione di copia degli stessi.

(T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 25 febbraio 2006, n. 1127)



Accesso / riservatezza: casistica

- La **riservatezza** dei terzi non viene tutelata consentendo soltanto la visione, e non anche la copia, della documentazione richiesta. L'esigenza, invece, ben può essere salvaguardata con modalità diverse (ad esempio, schermando i nomi dei soggetti ivi menzionati), senza limitare il diritto di **accesso**. Inoltre, l'interesse alla **riservatezza**, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di **accesso** (ex art. 24 comma 2 lett. d) l. n. 241 del 1990 e art. 8 comma 5 lett. d) d.P.R. n. 352 del 1992) recede quando l'**accesso** stesso sia esercitato, come nel caso di specie, per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

(Consiglio Stato , sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524)



Accesso / riservatezza: casistica

- Il pregiudizio del diritto alla **riservatezza** della controinteressata non giustifica il diniego dell'istanza di **accesso** in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7 l. n. 241 del 1990, "deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'**accesso** ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", tanto più se la documentazione richiesta non concerne i dati "giudiziari" e c.d. "supersensibili" (ovvero, ai sensi dell'art. 60 d.lg. n. 196 del 2003, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 l. n. 241 del 1990 e l'art. 60 d.lg. n. 196 del 2003 prevedono una disciplina più restrittiva.

(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 settembre 2005 n. 17844)



Accesso / riservatezza: casistica

- L'art. 24 l. n. 241 del 1990, novellato dalla l. n. 15 del 2005 e recante la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di **accesso**, dispone espressamente, al comma 7, che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'**accesso** ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e che, nel caso di documenti contenenti **dati sensibili** e giudiziari, l'**accesso** è consentito nei limiti in cui strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 d.lg. n. 196 del 2003 in caso di **dati** idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, sicché, se tali statuizioni normative consentono l'**accesso** addirittura a documenti contenenti **dati sensibili**, purché la loro conoscenza risulti necessaria per curare o difendere interessi giuridici, a maggior ragione tale possibilità di **accesso** deve riconoscersi con riferimento alla documentazione contenente **dati** non oggetto di particolari cautele normative.

(T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 giugno 2005 n. 915)



Accesso / riservatezza: casistica

- L'art. 16 comma 2 d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, recante disposizioni integrative della l. 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di **dati sensibili** da parte di soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento "è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato", rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di **accesso** e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall'Amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241; tale valutazione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza ostensiva, pur in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest'ultimo, in considerazione del grado minimo di effettivo coinvolgimento della dignità e della "privacy" dell'interessato.

(T.A.R. Lazio Latina, 15 novembre 2002, n. 1179)

